

---

**SLIDE PREDISPOSTE E RESE DISPONIBILI A SUPPORTO DELLA  
DIDATTICA ON LINE  
A USO PERSONALE ESCLUSIVO DEGLI STUDENTI  
FREQUENTANTI - NON E' CONSENTITA LA RIPRODUZIONE E LA  
CIRCOLAZIONE IN NESSUNA FORMA E CON NESSUN MEZZO**

---

**Prof. Elisabetta Loffredo**

# Il nuovo diritto *unitario* della crisi e dell'insolvenza

mutamenti e prospettive invariate

*Prof. Elisabetta Loffredo*  
*Università degli studi di Cagliari*

CDS Giurisprudenza

Diritto commerciale

a.a. 2019 -2020

lezioni del 15-17 aprile 2020

# L'obiettivo (parziale) di regolazione organica della crisi

## Gestione crisi per insolvenza commerciale e insolvenza civile

- procedimento unitario di accertamento crisi /sovraindebitamento e accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
  - Esclusione enti pubblici

## I.c.a. inglobata in CCI (art. 293 ss.)

- Regolazione rapporti con altre procedure

## Mantenimento a.s.

- esterna al CCI
  - Disciplina funzionale agli obiettivi ma necessitante raccordo
-

# Cambiamenti radicali di prospettiva

(anche) su ispirazione UE

- Racc. 2014
- Dir. Ue 2017/1132 ristrutturazione e insolvenza e Dir. Ue 2019/1023 modifica e misure dirette ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione

enfasi sulla fase di prevenzione e anticipazione crisi

- Introduzione di principi e regole di gestione diretti a prevenire e rilevare anticipatamente la crisi
  - Rilevanti in termini di obblighi di gestione e responsabilità gestorie (es. art. 2086, co. 2; 2257, 2380 bis, ecc.);
- Procedure di allerta gestite tramite OCRI

Abbandono delle prospettive «punitive» per il fallito

# Scelte di fondo per la crisi d'impresa

## favorire il ricorso a soluzioni stragiudiziali della crisi di impresa

- Es. accordi esecutivi di piani attestati di risanamento
- Aumento appetibilità e praticabilità accordi di ristrutturazione dei debiti
- Ampliamento dell'effetto di trascinamento dei creditori dissenzienti

## Favorire concordato con continuità e limitare concordato liquidatorio

- Continuità diretta e indiretta (art. 84)
- Conc. Liquid. solo se nettamente più conveniente della l.g. (incremento valore attivo >10%)

## regole peculiari per la crisi di più imprese appartenenti a un gruppo

- piano unitario di concordato presso un unico tribunale
- Assunzione di nozione propria di gruppo (art. 2497 ma anche a riferibilità persona fisica)
- Ulteriore specificazione di gruppo di rilevante dimensione
  - Stessa disciplina gruppi ordinari ma con competenza a sezioni specializzate
  - Esclusione procedure di allerta e composizione assistita

# Ulteriori scelte di fondo

## Radicale (criticata) esclusione enti pubblici

- IPAB, Teatro stabile Catania

## Identificazione generale crediti prededucibili (art. 6)

- Limiti a prededuzione crediti professionali nel con. prev.

## Regole sovraindebitamento consumatori

- Es. predisposizione di piani di risoluzione della crisi del nucleo familiare (conviventi o origine comune del sovraind.)

## ampliamento ipotesi di esdebitazione

- La seconda chance per **tutti i debitori** (art. 278) e per gli incapienti
- Limiti temporali e n. max volte di accesso al beneficio

# Esdebitazione

Liberazione (di diritto post chiusura procedura liquidatoria) dai debiti residui verso creditori concorsuali non soddisfatti

Ampliamento per soggetti

- Non solo persone fisiche:
- imprenditori, anche in forma societaria, professionisti, consumatori ecc., che non abbiano tenuto comportamenti censurabili (art. 278)
- Riflessi sui soci illimitatamente responsabili

la cui condotta (prima/ durante le procedure) non sia censurabile

- Comportamenti collaborativi nelle procedure
- Meritevolezza
- Consumatore: sovraindebitamento non imputabile a ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto a capacità patrimoniali

Purché almeno alcuni dei creditori concorsuali siano soddisfatti

La persona fisica incapiente ma diligente (art. 283)

- Liberato salvo utilità sopravvenute rilevanti

# Topografia del CCI: 391 articoli, X titoli

\* disposizioni nuove; \*\* nuova regolamentazione sostanziale; ° sostanzialmente invariato

- titolo I, Disposizioni generali \*
- titolo II, Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi\*
- titolo III, Disposizioni sostanzialmente processuali\*\*
  - STRUMENTI E PROCEDURE: ORDINE PER INVASIVITA' CRESCENTE AG (non soggetto)**
- titolo IV, Strumenti di regolazione della crisi\*\*
  - acc. esecutivi di piani attestati, acc. ristr. debiti; composizione crisi sovraindebitamento, conc.minore; conc. prev.
- titolo V, Liquidazione giudiziale°, concordato a fini liquidatori, liquidazione controllata del sovraindebitato°\*\*
- titolo VI, Disposizioni crisi dei gruppi \*
- titolo VII, L. c. a.°
- titolo VIII\*-IX°, L. g. e misure cautelari penali e disp. penali;
- titolo X, Disp. attuazione, coordinamento, transitorie\*
  - Modifiche c.c.



# criterio differenziale oggettivo di attivazione procedure

## Stato di crisi (art. 2, lett. c)

- Relativo a imprese (non qualificate: identificabili residualmente)

## Sovraindebitamento (art. 2, lett.a): doppio binario

- imprenditori agricoli; imprenditori minori; Start up innovative
- consumatori, professionisti, e ogni altro debitore non assoggettato a l.g., l.c.a. o altre procedure liquidatorie specifiche

## Insolvenza

- solo per l. g.

## Precisazioni sui soggetti **imprenditore minore e imprenditore agricolo**

nel CCI stessi problemi sino ad ora riscontrati nell'esperienza del fallimento (

- da cui dipende l'accesso a Concordato minore/Liquidazione controllata/ strumenti di regolazione ad accesso differenziato)

Onere della prova

- Sull'imprenditore per il principio di prossimità della prova

accertamento (demandato al giudice) in concreto

- della dimensione (avantieri piccola, ieri sotto soglia, oggi minore)
- della natura dell'attività per l'impresa agricola che svolga attività connesse, in relazione al criterio di prevalenza

gli accertamenti contabili ed extracontabili diretti a ricostruire la **situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'impresa** come strumento di selezione delle procedure applicabili

# Imprenditore minore

nuova qualificazione dell'imprenditore commerciale sotto soglia ex art. 1, co.2, l. fall.

parametri immutati nella loro identificazione e misura quantitativa rilevante: attivo patrimoniale, ricavi, debiti.

unica differenza sostanziale: da «ricavi lordi» (art. 1 l. fall.) a «ricavi» con la precisazione “in qualunque modo risultino”

- risultanza in ogni modo: es. bilanci, dich. redditi, registri IVA, informative GdF,

# Imprenditore agricolo

accertamento ai fini del mantenimento del privilegio agrario presuppone l'accertamento in concreto per via contabile/extracontabile del rispetto criterio della prevalenza:

- superare la mera enunciazione dell'oggetto agricolo
  - Es. l'affitto dell'intera azienda agricola, mantenimento delle strutture a fini di ospitalità
- accertare la sussistenza del requisito della prevalenza agricola per prodotto o per azienda (in termini di ricavi o di unità prodotte e impiegate nella trasformazione/valorizzazione).
  - Es. scritture tenute ad altri fini: es. registro IVA, registro cespiti ammortizzabili, libro unico del lavoro ecc.

# Ripartizione strumenti e procedure per situazioni/ soggetti

## Debitori sovraindebitati non imprenditori (art. 2, lett.c; art. 65) (via OCC)

- (piano per la) ristrutturazione dei debiti
- Liquidazione controllata

## Debitori sovraindebitati imprenditori

- strumenti regolazione crisi (differenziati per agricoli/minori)
- Concordato minore
- Liquidazione controllata

## Imprenditori commerciali non minori in stato di crisi o di insolvenza

- Strumenti regolazione crisi (accordi in esecuzione di piani attestati; accordi ristr. debiti; conv. moratoria)
- Concordato preventivo
- Liquidazione giudiziale
- concordato nella liquidazione giudiziale

# Strumenti **negoziali** di regolazione della crisi per i **sol**i imprenditori (rinvio)

## imprenditori in stato di crisi o insolvenza

Imprenditori (tutti salvo eccezioni individuate)

- **accordi** esecutivi di piani di risanamento attestati (art.56)

Imprenditore anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore

- **Accordi** di ristrutturazione (art. 57)

presupposto oggettivo al centro del sistema

## «Stato di crisi»

«... stato di difficoltà economico-finanziaria **che rende probabile l'insolvenza del debitore**, e che per le imprese si manifesta come **inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate**» (c.d. insolvenza prospettica) [art. 2, lett. a)],

- obbligazioni contratte o in essere
- Previste per il lasso temporale di riferimento

Cui si riconduce anche il sovraindebitamento di ogni debitore identificato in positivo e in negativo

- non assoggettabile a l.g., l.c.a., o altre procedure liquidatorie speciali [art.2, lett. c)]

# Stato di insolvenza (art. 2, lett.b)

## resta presupposto unico per l.g.

Lo stato del debitore che denota per inadempimenti o altri fatti esteriori che esso non è più in grado di provvedere al **regolare** adempimento delle obbligazioni

**Fatti esteriori  
rivelatori di insolvenza  
nonostante  
adempimento**

- Datio in solutum, svendita, alienazione beni aziendali credito usurario

**Inadempimenti  
emergenti da situazioni  
giuridiche o fatti  
esteriori**

- decreto ingiuntivo, protesti
- fuga



# Per imprese: accento sulla prospettiva della continuità aziendale (going concern)

*«un'impresa in disequilibrio economico-finanziario non è materialmente in grado di proseguire l'attività. Detto altrimenti, «presupposto fondamentale della continuità aziendale è l'equilibrio economico e finanziario, che, a sua volta, si nutre della fiducia che gli stakeholders ripongono nella capacità dell'impresa di adempiere le obbligazioni esistenti e di assumerne di nuove. Senza questa fiducia la continuità s'interrompe istantaneamente, ma non può altrettanto istantaneamente ripristinarsi»*

- Spiotta, LA (PRESUNZIONE DI) CONTINUITÀ AZIENDALE AL TEMPO DEL COVID-19, in *Crisi d'Impresa e Insolvenza*, 11 aprile 2020

## Strumenti della prevenzione della crisi

basati su imposizione agli imprenditori (strumenti di allerta)

istituzione di assetti  
*organizzativi,  
amministrativi e  
contabili adeguati*  
(art. 2086, co. 2)

- (fra l'altro) a "rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e perdita della continuità aziendale"

Adozione di  
strumenti volti a:

- "superamento della crisi"
- "recupero della continuità aziendale"

# doveri per gli imprenditori (diversificati per forma organizzativa): art. 3 CCI

## imprenditori individuali

- «... adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte» (art. 3, comma 1),

## imprenditori societari e collettivi

- «... adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c. ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative» (art. 3, comma 2).
  - Tradotto in regole sulla gestione societaria: 2257, 2380 bis., 2475...

## Incentivi/disincentivi all'avvio tempestivo iniziative

- Es. art. 25 misure premiali (riduzione interessi); art. 20 misure protettive; art. 26 segnalazione al PM
-

# Strumenti di allerta e procedure di allerta e composizione assistita della crisi

## Strumenti di allerta (art. 12 ss.)

Obblighi organizzativi

monitoraggio elementi della continuità aziendale (art. 13)

- tramite indicatori
- standardizzati (CNDCEC),
- specifici (es. start up
- propri: art. 13)

obblighi di segnalazione (artt. 12, co. 7, 14)

# Ambito applicazione e finalità strumenti di allerta

tutti gli imprenditori

Incluse imprese agricole e minori secondo filtro di compatibilità (art. 12, co.7)



Esclusioni (nominate):

Grandi imprese, grandi gruppi, soc. quotate

Elenco art. 12, co. 7 (Debitori assoggettati a l.c.a.: ruolo OCRI assolto da autorità vigilanza)



Avvio fase composizione assistita

tramite OCC (imprese agricole, minori)

tramite OCRI (tutte le altre ammesse)

# gli indicatori di crisi per la rilevazione precoce dello stato di crisi: (art. 13)

Indicatori che valutati unitariamente facciano presumere la sussistenza di uno stato di crisi tramite indici:

## Capaci di rilevare

sostenibilità debiti con flussi di cassa per almeno 6 mesi successivi; e adeguatezza mezzi propri/mezzi di terzi

prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso

indicatori di crisi: squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario (es. ritardi reiterati nei pagamenti) che per le specifiche caratteristiche dell'impresa sono idonei a evidenziarne la crisi.

# funzionalità degli strumenti di allerta: avvio Procedure di allerta

## procedure di allerta e composizione assistita della crisi (art. 19)

per soli **imprenditori (con differenze)** : attivata anche su segnalazioni organi di controllo societari e creditori qualificati



Interlocuzione imprenditori/OCRI per individuare soluzioni più adeguate per

fronteggiare la crisi (difficoltà economiche, patrimoniali e finanziarie)

evitare conversione dello stato di crisi in insolvenza.



Sbocchi alternativi (comunque ammissibile accesso l. g.)

accordo con i creditori

omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti

concordato preventivo

Strumenti **negoziali** di regolazione della crisi per i **sol**i imprenditori

Applicazione differenziata

## imprenditori in stato di crisi o insolvenza

### Imprenditore (tutti)

- **accordi** esecutivi di piani di risanamento attestati (art.56)

### Imprenditore anche agricolo ma non minore **CON OMOLOGA**

- **Accordi** di ristrutturazione (art. 57)
- Convenzioni di moratoria



# Risoluzione tramite strumenti negoziali

Accordi esecutivi di piani

volti a recupero equilibrio finanziario (v. art. 56, co. 2)

Specifici e dettagliati circa azioni

Non ammissibile risanamento con continuità aziendale

attestazione di veridicità dei dati aziendali e fattibilità economica e giuridica del piano.

Effetto principale: esonero da revocatoria atti e pagamenti indicati ed esecutivi del piano nella l.g. susseguente (art. 166, lett. d) salvo dolo o colpa grave

A Contenuto libero ma con vincolo pagamento integrale creditori non aderenti

favor crescente

- Ammissibilità modifiche al piano ante omologazione e dopo

Approvazione a maggioranza crediti

- anche senza adesione Amm. Fin. se attestata **convenienza**

- accordi agevolati (art. 60)

Generalizzazione efficacia estesa degli accordi con banche e interm.finanziari

- A crediti di categoria salvo accoglimento opposizione

Accordi di ristrutturazione

# Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato (co. 1, lett. c)

Difficile separazione debiti di consumo e debiti professionali

Esclusione dall'accesso a concordato minore

- logica protettiva (soggetto doppiamente debole: sovraindebitato e privo di competenze professionali)
- Senza capacità e forza contrattuale per promuovere un accordo concordatario con i creditori

piano a formazione unilaterale, predisposto con ausilio OCC, vincolante per tutti i creditori previa valutazione positiva del giudice

- tutela per i creditori: opposizione alla proposta per minore convenienza rispetto a liquidazione controllata
-

# (ridimensionamento del) Concordato preventivo (art. 84 ss.)

## Presupposti di accesso

- Imprenditore commerciale non minore in stato di crisi o di insolvenza

## Con Continuazione dell'attività (concordato in continuità)

FUNZIONALE AL RECUPERO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
NELL'INTERESSE PRIORITARIO DEI CREDITORI

In continuità diretta: il debitore

In continuità indiretta: un terzo per cessione, affitto, usufrutto, conferimento azienda ecc. con garanzie di mantenimento per almeno 1 anno maggior parte forza lavoro

## Con Liquidazione del patrimonio (concordato liquidatorio, in tutto o in parte: c.d. misto)

Amnesso solo (art. 84, co. 4) con apporto di risorse esterne (es. soci o terzi) che aumentino almeno del 10% il soddisfacimento chirografari rispetto a l. g. (soddisfacimento in ogni caso non < 20% dell'ammontare complessivo del credito chirografario)

Limitazione funzionale a limitare concordati con scopi dilatori

Domanda di accesso al concordato:

proposta di concordato

valutazione giudiziale ammissibilità giuridica/fattibilità economica

# fondata su un piano fattibile

Dettaglio strategie, modalità, tempi	Tecniche: classi, pagamenti in % , prestazioni garanzie, ristrutturazione, conversione del credito in capitale di rischio, partecipazione a utili futuri, cessione azienda o rami, cessione dei beni, operazioni straordinarie, intervento di un assuntore (accollo), pagamento pro quota creditori privilegiati	Se in continuità Individuazione costi e ricavi attesi, risorse finanziarie e coperture Assicurazione a ciascun creditore di una specifica utilità	Accompagnato da Relazione (giudizio prognostico di un professionista indipendente) che attesti: <ul style="list-style-type: none"><li>• veridicità dati aziendali e fattibilità piano</li><li>• Nel conc. In continuità che la prosecuzione dell'attività è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori</li></ul>	Corredo documentale contabile, fiscale, informativo completo	trattamento crediti tributari /fiscali
--------------------------------------	--	---	---	--	--

# Dalla proposta all'omologa

Domanda di accesso senza proposta (concordato in bianco, prenotativo o con riserva) art. 44, lett. b)

- La posticipazione della proposta (art. 44, lett. b)
- Neutralizzazione del rischio di abusi (nomina anticipata del CG)

Proposte concorrenti da creditori qualificati (10%)

- inammissibili se il debitore assicura pagamento 30% crediti chirografi

Voto sulle proposte e approvazione a (doppia o tripla) maggioranza (art. 109)  
Omologa (conclusione del concordato)

- Creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti
- Maggior numero di creditori se uno solo rappresenta la maggioranza per valore
- Maggioranza nel maggior numero di classi (categorie omogenee di creditori per posizione giuridica e/o interessi)
- ammessi al voto anche creditori privilegiati se la proposta prevede pagamento non integrale per parte residua

# Esecuzione concordato

Obbligo di dare esecuzione al concordato

Sotto la vigilanza del commissario giudiziale

Con eventuale compimento diretto in luogo del debitore inadempiente (su autorizzazione AG)

Rilievo «reale» del piano

Risoluzione per inadempimenti rilevanti/Annullamento per condotte dolose

Eventuale apertura l.g. susseguente

Preveducibilità dei crediti sorti nella procedura

Limite per i crediti professionali

Non revocabilità di atti, pagamenti, prestazioni garanzia in attuazione del piano in caso di l.g. successiva

Concordato minore

Sovraindebitati diversi dal consumatore (imprenditore agricolo, minore, professionisti)

# Ibrido tra

procedura  
consumeristica

- Differenze relative all'esigenza di continuazione attività

Concordato  
preventivo

- Ruolo professionista indipendente assolto
- OCC (ausilio nella predisposizione del piano)
- giudice: ammissibilità giuridica/fattibilità economica

Approvazione a  
maggioranza,  
omologa, obblighi di  
esecuzione,  
risoluzione,  
annullamento per  
dolo o colpa grave

- Eventuale prosecuzione in l.c.

# Liquidazione giudiziale

Procedura per imprenditore commerciale che non dimostri di essere uno dei soggetti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d)

In stato di insolvenza

Esclusione a fini deflattivi procedure per debiti < 30.000 Euro


Anche se cessato o defunto (Art. 33 ) entro **1 anno** dalla cessazione dell'attività del debitore (rilevanza RI/conoscenza effettiva)

A iniziativa debitore, creditori, PM, organi e autorità amm. di controllo e vigilanza (in relazione a procedure allerta)

Senza cessazione attività d'impresa: art. 211 (salvo valutazione diversa CC/GD)



# Organi della procedura: l'ulteriore valorizzazione degli interessi dei creditori



# Curatore (nominato dal Tribunale)

## comitato creditori (nominato dal GD)

Amministrazione  
patrimonio  
fallimentare

Svolgimento compiti in autonomia

Atti sindacabili per illegittimità  
non per contenuto tecnico-  
discrezionale

Autorizzazioni (CD o CC) per  
specifiche scelte

Es. affitto azienda o  
straordinaria amministrazione

Obblighi inventariali e **informativi**  
**periodici (relazioni e continuativi:**  
**aggiornamento giornaliero Registro**  
**informatico (consultabile da CC)**

Delineazione programma di  
liquidazione

**Art. 211: con eventuale**  
**esercizio provvisorio in**  
**sostituzione del debitore (salvo**  
**dissenso CC)**

## Stabilizzazione debiti e ricostituzione massa attiva: Effetti del fallimento per i creditori e per il fallito

DEFINIZIONE VALORE DEI DEBITI (AMMISSIONE A PASSIVO E FISSAZIONE VALORE NOMINALE DEL CREDITO)

PARALISI E DIVIETO AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI DEI CREDITORI

subentro delle regole del concorso: dal diritto a esigere in via esecutiva a diritto a concorrere pro quota alla liquidazione patrimonio

USCITA DI SCENA DEL FALLITO: SPOSSESSAMENTO, CRISTALLIZZAZIONE DEL PATRIMONIO: INEFFICACIA ATTI FALLITO,

REINTEGRAZIONE MASSA ATTIVA PER VIA DI **INEFFICACIA AUTOMATICA DI ATTI GRATUITI (ART. 163)** E REVOCATORIE (ART. 165, 166)

Atti di disposizione o adempimenti anteriori volti a mascherare l'insolvenza o tacitare o avvantaggiare uno specifico creditore

# Fasi della procedura

Presenza in carico e conservazione patrimonio

Definizione del programma di liquidazione

- curatore (in accordo con CC), approvazione GD
- Atti di conservazione valore dell'impresa (es. affitto azienda, esercizio)

Accertamento e formazione passivo

Amministrazione del patrimonio

Liquidazione attivo

- Definizione di limiti temporali inizio (max 12 mesi dall'apertura) fine (max 5 anni)

Ripartizione

- Crediti in prededuzione, privilegiati, chirografi, **postergati**